STORIA DELLA STORIOGRAFIA ANTICA (prof. ssa Silvana Cagnazzi)

Lezione del 30 aprile 2020

Ad Atene, agli inizi del VI secolo e, possiamo precisare, nel 594, l’anno dell’arcontato di Solone, non c’erano leggi scritte. Solone, eletto arconte con il titolo di “pacificatore”, ebbe anche l’incarico di νομοθέτης, *nomothètes*, “legislatore”: doveva quindi formulare delle leggi e metterle per iscritto. Il sostantivo per indicare la legge in greco è il maschile νόμος, *nòmos*. Il termine è collegabile al verbo νέμω, *nèmo*, che ha il valore di “distribuisco”, “divido” e di solito si pensa che la nascita di una legislazione scritta sia collegabile all’attività coloniale di VIII secolo, dal momento che in una nuova polis era indispensabile assegnare la terra. Precedentemente le leggi erano, invece, indicate con il sostantivo femminile singolare θέμις, *themis*,oppure con il sostantivo femminile plurale θέμιστες, *thèmistes*, oppure con il sostantivo maschile θεσμός, *thesmòs*; tutti e tre i termini indicavano leggi di carattere divino, poste dagli dei. I depositari di tali leggi erano gli aristocratici, i nobili, i ricchi e l’assenza di leggi scritte creava – come si capisce facilmente – una posizione di arbitrio da parte di chi le applicava. D’altra parte la corruzione dei giudici si rivela, purtroppo, un fenomeno antico, se Esiodo, che non riuscì a vincere una semplice e lineare causa di eredità nei confronti del fratello Perse, che aveva dissipato il proprio patrimonio e voleva perciò mettere le mani su quello del poeta, li chiama “divoratori di doni”.

A parte i legislatori, attivi appunto a occidente nelle colonie, come Zalèuco di Locri Epizefìrii, in Calabria, Carònda di Catania, Diòcle di Siracusa, in Grecia sappiamo anche di un legislatore a Sparta: Licurgo. Plutarco gli dedica una *Vita* e all’inizio scrive rassegnato che di Licurgo si può dire tutto e il contrario di tutto. In realtà gli studiosi, specie in passato, hanno dubitato persino della sua esistenza (è questo l’esito dell’ipercriticismo di Beloch che considerava inattendibile tutta la storia greca prima delle guerre persiane) e, in ogni caso, nessuna fonte è in grado di collocarlo cronologicamente in maniera sicura. Le leggi di Licurgo, che non furono messe per iscritto, ed erano quindi ancora tramandate oralmente, sarebbero state suggerite, secondo la tradizione, dall’oracolo di Delfi ed erano chiamate la grande rhètra, il grande oracolo.

Ad Atene invece le leggi furono messe per iscritto εἰς ξυλίνους ἄξονας, su “*àxones*”, “tavole di legno” e se ne conservavano – scrive Plutarco – ἔτι καθ’ ἡμᾶς, “ancora ai miei tempi”, “piccoli resti nel Pritanèo”. (Era un edificio pubblico, ritenuto in passato la sede dei prìtani, il gruppo di cinquanta membri del Consiglio dei Cinquecento che ogni giorno a turno sbrigavano gli affari della polis). E’ particolarmente interessante questa testimonianza di Plutarco, soprattutto per quella dichiarazione che egli fa di avere visto di persona i piccoli resti delle tavole, certamente una visione

autoptica straordinaria, dal momento che avveniva a distanza di sei secoli.

Qui vediamo chiaramente che talvolta gli antichi non possedevano più le testimonianze del loro

passato. Questa perdita può riferirsi persino ai ricordi. Ci troviamo di fronte al fenomeno che si è soliti definire l’antico dell’antico.

 La sopravvivenza di piccoli resti delle tavole soloniane si spiega facilmente: il legno, materiale deperibile, non aveva consentito la sopravvivenza delle intere tavole.

Plutarco riporta subito dopo la testimonianza di Aristotele (autore di un’opera, per noi perduta, proprio sulle tavole di Solone) a proposito del nome in greco delle tavole. Secondo Aristotele, *Costituzione degli Ateniesi* 7, 1, le tavole di legno erano chiamate κύρβεις, *kyrbeis* e non “*axones*”. Segue una testimonianza anonima secondo la quale erano chiamate *kyrbeis* le tavole contenenti leggi inerenti ai riti sacri e ai sacrifici. Naturalmente non siamo in grado di cogliere le sottili differenze né di formulare ipotesi. Possiamo però concludere dicendo che in ogni caso tutti gli studiosi concordano sul fatto che le tavole dovevano ruotare intorno ad un asse ed essere di forma prismatica.

Prendiamo ora le fotocopie che ho inviato e a p. 149 al capitolo 17 leggiamo: “Per prima cosa Solone abrogò per intero, tranne la parte riguardante gli omicidi, le leggi di Dracòne”. Il legislatore, che aveva operato nel 621, pochi decenni prima rispetto a Solone, aveva previsto per tutti i reati, dal furto al sacrilegio, la pena di morte. Una iscrizione relativa all’anno 409, conservata nel Museo Epigrafico ad Atene, contiene la trascrizione del testo della legge relativa all’omicidio, il cui supporto si era probabilmente deteriorato col tempo. Questa legge cambiava notevolmente i rapporti e persino la mentalità delle persone: a) veniva superata la vendetta privata da parte della famiglia dell’ucciso e la pena era stabilita da un pubblico tribunale; b) l’imputato, per sfuggire alla pena di morte, poteva andare volontariamente in esilio a vita e perdere i suoi beni che venivano confiscati; dall’esilio poteva comunque tornare se era perdonato dalla famiglia dell’ucciso; c) inoltre la legge distingueva l’omicidio premeditato da quello non premeditato e considerava omicidio “giusto”, si potrebbe dire giustificato, ad esempio, quello di un ladro, di un rapinatore e quello di un amante colto in fragrante con una delle donne della famiglia.

Gli interventi di Solone che colpiscono maggiormente per la loro lungimiranza e saggezza sono relativi alla famiglia, anzi – come diciamo oggi – al diritto di famiglia e in essi è evidente l’intento di tutelare i soggetti deboli, donne e minori. Andiamo a p. 151 del piccolo dossier di fotocopie, al capitolo 20, 2. Molto avvertito doveva essere il problema delle ereditiere. Verosimilmente a causa della morte dei maschi della famiglia, le donne ereditavano il patrimonio e suscitavano subito l’interesse di chi mirava a mettere le mani sulla loro ricchezza. Persino degli uomini impotenti

sposavano le ereditiere e Solone interviene con forza in una questione privata, ma che nuoceva all’armonia della città.

Il testo riporta che la legge, grazie alla quale la donna aveva la facoltà di lasciare un marito impotente e di sposarne un altro, restando comunque sempre nell’ambito della stessa famiglia del precedente marito, “sembra assurda e ridicola”. Plutarco non esprime giudizi negativi sull’operato di Solone e quei due aggettivi pesanti sembrano l’eco delle critiche mosse al provvedimento legislativo e tramandate dalle fonti di Plutarco. Tanto più che immediatamente dopo leggiamo: e invece “alcuni dicono” che è una giusta decisione. I giudizi contrastanti lasciano intravedere le accese discussioni che l’operato di Solone sollevò. Da notare che tutti i giudizi sono espressi al presente e non possono essere dell’autore.

Solone stabilisce per legge che il marito di una ereditiera si unisca alla donna almeno tre volte al mese. Con un’altra legge stabilisce l’ammontare della dote nei matrimoni nei quali la donna non sia una ereditiera: sempre per arginare l’accumulo delle ricchezze, Solone riduce la dote a tre vestiti e a un corredo di poco valore. Entrambi i provvedimenti erano stati voluti dal legislatore - commenta Plutarco al paragrafo 5 - con l’intento di restituire al matrimonio un rapporto basato sull’affetto dei coniugi più che sulla avidità (20, 5-6). In questo contesto rientra il provvedimento in base al quale, secondo il legislatore, non è bene che ci siano unioni matrimoniali tra un uomo vecchio e una giovane donna, come pure tra un uomo giovane e una donna vecchia (20, 7).

Al capitolo 21, paragrafo 3 (a pagina 152 del dossier) si legge: “Procurò molta considerazione a Solone anche la legge che riguarda i testamenti”, si potrebbe dire meglio “ebbe una buona fama anche grazie alla legge sui testamenti”. E’ evidente che Plutarco non può sapere quale fu la reazione degli Ateniesi alle leggi date da Solone e che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un giudizio contemporaneo, coevo, recepito da fonti che Plutarco utilizza ma non nomina.

Se mi concedete una battuta, vorrei dire: Ma le fonti NON scrivevano per noi!

Naturalmente per noi si presenta, invece, subito il problema di capire quali fasce sociali potevano apprezzare e quali criticare un provvedimento che consentiva di decidere a chi lasciare i propri beni. Il testo è molto chiaro: πρότερον, “prima” non esisteva la possibilità di fare testamento e tutte le sostanze restavano per tradizione all’interno della famiglia. Ora, “invece” con la legge di Solone, si apre la possibilità, per chi lo voglia, di scrivere, da vivo, un testamento e di scegliere l’erede delle proprie ricchezze.

Solone – commenta Plutarco – ha dato più valore all’amicizia, ha messo l’amicizia al di sopra del

legame familiare.

Acutamente Solone, con la sua proverbiale saggezza, si preoccupò comunque di stabilire che non si potesse fare testamento a favore di un erede scelto al di fuori della famiglia, se c’erano dei figli (che erano naturalmente i primi nella di successione), se si era malati, oppure se si era costretti (21, 4).

Le leggi che abbiamo esaminato sinora toccavano fasce elevate della popolazione, i ricchi, per dirla con una sola parola. Ereditiere, doti, testamenti non erano, verosimilmente, un problema delle classi meno abbienti, dei poveri, per dirla con una sola parola.